Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 28 aprile 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DECRETO-LEGGE 28 aprile 1960, n. 342.
Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino . . . . Pag. 1538

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 343.
Approvazione della delibera in data 10 maggio 1959 dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito. Pag. 1539

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1960.
Costituzione della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Reggio Calabria . . . . . . Pag. 1539

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1960.
Coefficienti di ragguaglio per il calcolo dei contributi spettanti per i beni relativi ad attività professionale Pag. 1539

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1960.
Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro . . . . . . Pag. 1540

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1960.
Nomina dei membri del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro . . . . Pag. 1540

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1960.
Determinazione delle lavorazioni che prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 264, venivano fatte normalmente a domicilio . . . . Pag. 1541

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1960.
Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento », che avrà luogo a Milano . . . . Pag. 1543

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1960.
Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XX Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini » . . . . . . Pag. 1543

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1960.
Approvazione di una tariffa di rendita d'invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille ». Pag. 1543

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 1543

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1544

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione . . . . Pag. 1544

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . Pag. 1544

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il canale Bisatto, in comune di Albettone (Vicenza) . . . . Pag. 1544

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo in sponda sinistra del fiume Dora Baltea, in località Mont Fleury del comune di Aosta . . . . . Pag. 1544

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il canale Scaricatore, in comune di Padova . . . . Pag. 1545

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno risultato dalla copertura di un tratto del torrente Foce, in comune di Sanremo (Imperia) . . . Pag. 1545

Variante al piano di ricostruzione di Treviso relativa alla sistemazione della zona compresa tra via T. Vecellio, vicolo Piave e via Piave . . Pag. 1545
Esito di ricorsi . . . . . . Pag. 1545
Avviso di rettifica . . . Pag. 1545
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di centodieci società cooperative di varie provincie, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori . Pag. 1545
Prefettura di Trieste: Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . Pag. 1547

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: *Concorso per titoli ed esami a quindici posti di ispettore superiore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato* Pag. 1549

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 28 aprile 1960, n. 342.

Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acquaviti;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;

Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 15 novembre 1955, n. 1037;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino accordato con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 12 maggio 1957, n. 307;

Visto il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 27 ottobre 1957, n. 1031;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 458, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 560, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sostenere il mercato vitivinicolo con particolari agevolezze eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per le finanze, per il bilancio, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per lo spirito ottenuto, dal 12 aprile 1960 al 30 giugno 1960, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dalla Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura del 92 per cento, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso art. 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello della agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

Art. 2.

Per l'acquavite di vino prodotta, dal 12 aprile 1960 al 30 giugno 1960, e che abbia i requisiti previsti dallo art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato nella misura del 98 per cento un abbuono d'imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui al citato art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

Art. 3.

L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dal 12 aprile 1960 al 1° giugno 1960 presso i viticultori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 380 ad ettogrado per prodotto consegnato franco ciglio veicolo di trasporto.

Art. 4.

Per lo spirito ottenuto dal 1° luglio 1960 al 30 settembre 1960 dalla distillazione dei vini indicati nel primo comma dell'art. 1 del presente decreto l'abbuono d'imposta è accordato nella misura dell'80 per cento, ferme restando le altre norme di cui allo stesso art. 1.

Art. 5.

Per l'acquavite di vino prodotta dal 1° luglio 1960 fino al 30 settembre 1960 e che abbia i requisiti previsti dall'art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, l'abbuono d'imposta è accordato, nella misura del 90 per cento, ferme restando le altre norme di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 6.

L'abbuono di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dal 1° luglio 1960 al 15 agosto 1960, ferme restando le altre norme di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 7.

Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente decreto non possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno, se non dietro autorizzazione del Ministero delle finanze di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste e previo pagamento dell'intera imposta.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dal 12 aprile 1960 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TRABUCCHI — TAVIANI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 247. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 343.

Approvazione della delibera in data 10 maggio 1959 dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito.

N. 343. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvata la delibera in data 10 maggio 1959 dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito, relativa alle modifiche degli articoli 1, 8 primo comma, 27, 28, 30 primo comma, 68 e 76 dello statuto, nonchè alla soppressione dell'art. 78 e alla sostituzione delle tabelle *A* e *B* allegate allo statuto stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 227. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1960.

Costituzione della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1959, registro n. 11, foglio n. 227, con il quale sono state costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi di altre stazioni trasmittenti, per il biennio 1959-60;

Considerata la necessità di costituire anche nella città di Reggio Calabria la Commissione di cui al richiamato art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Reggio Calabria.

Art. 2.

Con effetto immediato e fino al 31 dicembre 1960 la Commissione di cui all'art. 1 sarà composta:

Presidente:

Santonastaso ing. Teodoro, direttore del Circolo delle costruzioni TT. e TT.

Membri:

La Tella Antonio, artista;
Leuzzi Domenico, radioutente.

Art. 3.

L'Ente concessionario dei servizi di radiodiffusione rilascerà ai componenti la Commissione di cui al presente decreto le licenze di servizio previste dall'art. 7 del regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1960
Registro n. 20, foglio n. 014

(2455)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1960.

Coefficienti di ragguaglio per il calcolo dei contributi spettanti per i beni relativi ad attività professionale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Visti i decreti ministeriali del 20 giugno 1955, del 5 febbraio 1956, del 4 maggio 1957, del 20 marzo 1958, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nu-

mero 183 del 10 agosto 1955, n. 208 del 21 agosto 1956, n. 186 del 27 luglio 1957 e n. 262 del 29 ottobre 1958;

Ritenuta la necessità di determinare ai sensi dello art. 27, citata legge, i rapporti esistenti fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione del contributo per la categoria dei beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana e professionale, esemplificati nello art. 37 citata legge n. 968 del 27 dicembre 1953;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per i beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana e professionale, resta determinato in 58,73.

Roma, addì 15 marzo 1960

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1960
Registro n. 3, *foglio n.* 11

(2457)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1960.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro di una Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1948, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta Sezione;

Visto l'art. 16 di tale statuto con il quale è stata determinata la composizione del Collegio sindacale della Sezione medesima;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1948, con il quale è stato approvato il trasferimento all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane della quota di partecipazione di L. 25.000.000 dell'Istituto centrale delle Banche popolari italiane al fondo di dotazione della suddetta Sezione speciale;

Considerato che in seguito a detto trasferimento la designazione del sindaco effettivo di cui all'art. 16, comma quinto, dello statuto, compete soltanto all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Visto il decreto 2 aprile 1957 relativo alla nomina dei componenti il citato Collegio sindacale per il triennio 1957-59;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione di detto organo per il triennio successivo;

Decretano:

Sono nominati componenti il Collegio sindacale della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro, per il triennio 1960-1962, i signori:

Sindaci effettivi:

Mancini dott. Costantino, designato dal Ministero del tesoro;

Chiabrando dott. Giovanni, designato dal Ministero dell'industria e commercio;

Angiolillo dott. Alberto, designato dalla Banca Nazionale del Lavoro;

Ranzo dott. Spartaco, designato dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Garofoli dott. Vittorio, designato dal Ministero del tesoro d'accordo con il Ministero dell'industria e commercio;

Sindaci supplenti:

Gasparro dott. Giuseppe, designato dal Ministero del tesoro;

Cosci dott. Enrico, designato dal Ministero dell'industria e commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1960

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(2395)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1960.

Nomina dei membri del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro di una Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1948, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta Sezione;

Visto l'art. 7 di tale statuto con il quale è stata determinata la composizione del Comitato esecutivo della Sezione medesima;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1948, con il quale è stato approvato il trasferimento all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane della quota di partecipazione di L. 25.000.000 dell'Istituto centrale delle Banche popolari italiane al fondo di dotazione della suddetta Sezione speciale;

Considerato che in seguito a detto trasferimento la designazione del rappresentante di cui all'art. 7, comma quinto, dello statuto, compete soltanto all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, senza quindi il concerto dell'Istituto centrale delle banche popolari;

Visto il decreto 2 aprile 1957 relativo alla nomina dei componenti il citato Comitato per il triennio 1957-1959;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione di detto Comitato per il triennio successivo;

Decretano:

Sono nominati membri del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro, per il triennio 1960-1962, i signori:

Brancatisano dott. Domenico e Cannizzaro dottor Orazio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Martuscelli dott. Luigi e Polidori dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Flore dott. Vito Dante, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Capello dott. Carlo, in rappresentanza dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1960

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(2396)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1960.

Determinazione delle lavorazioni che prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 264, venivano fatte normalmente a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 13 della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 16 della legge medesima;

Decreta:

Le lavorazioni che prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 264, venivano fatte normalmente a domicilio, di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge stessa, sono quelle indicate nell'elenco annesso al presente decreto.

Roma, addì 24 marzo 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Elenco delle lavorazioni che venivano svolte normalmente a domicilio prima della entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio.

INDUSTRIA DELLE PELLETTERIE E AFFINI

1. — Lavorazioni di selleria a mano.
2. — Confezione e decorazione di articoli di cuoio, pelle e materiali affini o complementari, escluso le borse.
3. — Taglio a mano da modello (senza mezzi meccanici) di borse, borsette, portafogli, portamonete, cinture, cartellame ed articoli da viaggio (valigeria, saccheria e necessaires).
4. — Operazioni di cucitura, orlatura e montaggio di borse e borsette di cuoio, di pelle e altro materiale.
5. — Confezione borse da spesa in rete, plastica, stoffa, ecc.
6. — Montaggio di specchietti per pelletteria.

INDUSTRIA DELLE CALZATURE

1. — Taglio a mano (senza mezzi meccanici) di tomaie da modello.
2. — Confezione di tomaie.
3. — Ricamo tomaie.
4. — Confezione di calzature complete su misura.
5. — Cuciture speciali a mano nelle calzature tipo mocassino.
6. — Confezione di tacchi con materiale fornito dal committente e con riconsegna alla rinfusa.
7. — Confezione di tomaie in maglia.
8. — Montaggio calzature ortopediche.

INDUSTRIA TESSILE

1. — Lavorazione della ginestra.
2. — Tessitura su telai a mano di velluti, seterie, stoffe per arredamento e per arredi sacri.
3. — Rammendatura, pinzatura, nastratura, frangiatura (compresa annodatura) orlatura, marcatura e ripassatura dei tessuti di lana, seta, canapa e lino (comprese coperte e plaids).
4. — Fabbricazione di passamanerie in genere.
5. — Lavorazione a mano degli spaghi e delle corde.
6. — Confezione a mano, riparazione, rammendatura, attaccatura e montaggio di reti (da pesca, da caccia, ecc.).
7. — Rammendo e finitura di orli e tulli.
8. — Rammendatura, orlatura, frangiatura, nastratura, monda e cucitura a griglia dei tappeti.
9. — Cucitura e rammendo dei sacchi da imballaggio.

INDUSTRIA DEL VESTIARIO, DELL'ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO E AFFINI

1. — Lavorazione a mano e rifinitura a mano dei cappelli e berretti.
2. — Confezione su misura o a tipo sartoriale per uomo e signora.
3. — Operazioni di cucitura degli abiti da lavoro (tute, grembiuli, ecc.).
4. — Lavori di pellicceria (giuntatura pelli, confezioni, guarnizioni, riparazioni di pellicce e di sacchi di pelo).
5. — Lavorazione delle cravatte.
6. — Lavorazione dei guanti.
7. — Confezioni e rifinitura di indumenti di maglia di lana.
8. — Riammagliatura, rammendo, ricamo e rifilatura delle cuciture su indumenti di maglieria confezionati.
9. — Confezione e rifinitura di pigiami, di vestaglie, di giacche da camera, di camicie o di parti di esse, di biancheria intima pretagliata e di colletti, escluse le lavorazioni in serie.
10. — Piccoli lavori di riparazione e di rammendo al capo di biancheria eseguito in laboratorio.
11. — Occhiellatura e cucitura bottoni su biancheria da letto; da bagno, da cucina e da tavola: orlatura, frangiatura, annodatura, nastratura, impaccatura di biancheria da letto, da tavola, da cucina e toilette, fazzoletti, tappeti e coperte.
12. — Confezioni di reggiseni, di reggicalze, di bretelle, di cinture, di giarrettiere, di busti, di articoli ortopedici (cinti erniari, busti ortopedici, ecc.) e montaggio di busti elastici, escluse le lavorazioni in serie.
13. — Stiratura pizzi e tulli.
14. — Lavori di ricamo a mano su tessuti, fazzoletti o capi già confezionati.

15. — Lavori di ricamo a mano, a tombolo, ad ago, a punto ardenza livornese.
16. — Ricamo e cesellatura di arredi e paramenti sacri.
17. — Lavori a mano di merletti e pizzi di vario genere.
18. — Rammendo e sfilatura di ricami, pizzi e tulli.
19. — Rivestitura dei bottoni con stoffa.
20. — Cucitura di bottoni su cartoncino, preparazione delle grosse e sturatura dei fori dei bottoni.
21. — Orlatura, frangiatura, nastratura, annodatura, monda e cucitura a griglia dei tappeti di cocco.
22. — Montaggio e rifinitura fiori in stoffa.
23. — Lavorazione di ombrelli e ombrelloni.
24. — Lavorazione del pungitopo e dell'agrifoglio per la preparazione e addobbo di corone ornamentali.
25. — Lavorazione paralumi in pergamena, stoffa e materia plastica.
26. — Cucitura e rifinitura bandiere in genere e per segnalazioni

INDUSTRIA DEL LEGNO E AFFINI

1. — Lavorazione di restauro di mobili artistici antichi.
2. — Lavorazione di sedie e di manici per scope.
3. — Produzione di piccole botti e barilotti artistici.
4. — Produzione di articoli in legno (scolastici, sportivi, cornici, casalinghi, ecc.).
5. — Produzione di astucci.
6. — Forme per cappelli da uomo.
7. — Produzione di manici per ombrelli e bastoni.
8. — Rifinitura zoccoli di legno.
9. — Lavorazione pipe e bocchini.
10. — Lavorazione di turaccioli.
11. — Tornitura, scultura, intaglio, intarsio (articoli sacri, artistici, ecc.).
12. — Cernita stuzzicadenti.
13. — Laminatura di sci.

INDUSTRIA DELLA PAGLIA E AFFINI

1. — Lavorazione a mano di trecce, campane, cappelli, articoli diversi (borse, tomaie, ceste, cestini, cinture, guarnizioni, schienali, tappetini, centrini, ecc.) di paglia, di vimini e di materie affini.
2. — Lavorazione del giunco per la confezione di seggiole e altri piccoli oggetti di arredo.
3. — Impagliatura di sedie.
4. — Lavori di impagliatura o di rivestimento dei recipienti di vetro (fiaschi, damigiane, ecc.) e di bofferia toscana.
5. — Lavorazione, montatura e rifinitura di scope.
6. — Lavorazione fiscoli e diaframmi di fibre vegetali (erbe palustri, filetto di cocco) per la confezione di filtri per presse e per l'estrazione dell'olio dalle sanse di olive.

INDUSTRIA DELLA CARTOTECNICA

1. — Piegatura di stampati in genere.
2. — Legatoria di libri.
3. — Operazioni di allestimento, completamento e rifinitura di articoli cartotecnici in genere (quaderni, buste, carta da lettere, luttatura carte da lettere, stelle filanti, in carta pesta, applicazione delle vignette sulle copertine per quaderni, ecc.).
4. — Confezione e rifinitura di sacchi, sacchetti, involucri e buste di carta, in cellofane o materiale trasparente (polietilene e simili, escluso il taglio dei fogli delle bobine).
5. — Operazioni a mano per finitura scatole di cartone.
6. — Montaggio di speciali interni per scatole di cartone compatto e ondulato (alveari, rinforzi, ecc.).
7. — Operazioni di rifinitura di astucci pieghevoli di cartone.
8. — Decorazione cartoncini.
9. — Coloritura cartoline.
10. — Lavorazione coriandoli.
11. — Lavorazione di oggetti in cartapesta.

LAVORAZIONI BICICLETTE
CICLOMOTORI E MECCANICHE VARIE

1. — Lavori di incollatura o di cucitura della copertina (in pelle o in fibra) al feltro e alla gomma delle selle per cicli e motocicli.
2. — Cucitura e rifinitura di copriselle per biciclette.
3. — Lavorazione e montaggio reti per biciclette.
4. — Fabbricazione di seghetti per traforo (dentatura del filo di acciaio).
5. — Occhiellatura e pulitura di molle.
6. — Lavori di montaggio di piccoli pezzi in metallo e di apparecchiature elettriche (portalampade, scatole di derivazione, interruttori, spine, prese di corrente, ecc.).
7. — Raddrizzatura di aghi per macchine da cucire.
8. — Montatura e bobinatura di fili metallici (nella costruzione dei motori elettrici).
9. — Rifinitura e lucidatura articoli di metallo (posateria, coltelli, forbici ed altri strumenti da taglio), presidi chirurgici, vasellame, ecc.
10. — Produzione gabbiette in filo di ferro per tappi (vini spumanti).

INDUSTRIA DELLA BIGIOTTERIA
DELLA CHINCAGLIERIA E AFFINI

1. — Lavori in filigrana.
2. — Lavorazione del corallo e della tartaruga.
3. — Lavorazione dell'avorio compresa la miniatura e placcatura in avorio su legno.
4. — Infilatura di perle (conterie, impiraresse).
5. — Lavorazione delle corone da rosario a catena aperta e a catena saldata.
6. — Produzione di statuette e figurine.
7. — Ripulitura, coloritura, finitura e confezionatura di statuette ed altri oggetti, con qualunque materiale fabbricati.
8. — Lavorazione cofanetti, sopramobili, oggetti ricordo ed altre chincaglierie ricoperti di conchiglie ed altri materiali.
9. — Pittura, decorazione, montaggio, tinteggiatura e rifinitura di oggetti ricordo.

INDUSTRIA DEI GIOCATTOLI

1. — Fabbricazione di parti di giocattoli di legno.
2. — Confezione di bambole e giocattoli in panno, celluloide, plastica e carta pesta.
3. — Sbavatura, foratura, lucidatura, pittura, decorazione, tinteggiatura, rifinitura e montaggio di bambole e giocattoli vari.
4. — Confezione e rifinitura di indumenti per bambole.
5. — Riparazione di bambole.

LAVORAZIONE DEL VETRO E DELLA CERAMICA

1. — Lavorazione fiori e perle a lume.
2. — Confezione fiori di vetro di Murano (confezione di perle conterie).
3. — Incollaggio mosaico ceramico su carta.
4. — Scollaggio tesserine di gres porcellanato.
5. — Decorazione di ceramica su biscotto smaltato a freddo o decorazione in oro su smalto cotto.
6. — Decorazione delle ceramiche, escluse le lavorazioni in serie.

LAVORAZIONI ED INDUSTRIE VARIE

1. — Lavorazione della spugna naturale.
2. — Stesura fili in racchette per tennis.
3. — Rifinitura e montaggio di oggetti in materia plastica.
4. — Pulitura, sbavatura, montatura di occhiali in materia plastica.
5. — Cucitura di elastici, faldine, mascherine e bordature varie per occhiali di protezione in genere (sportivi e da lavoro).
6. — Montaggio e rifinitura di penne stilografiche.
7. — Applicazione di guarnizioni di tela « supertel » a blocchi di pavimenti nella fabbricazione dei palchetti.
8. — Lavori di levigatura a mano delle pietre coti.
9. — Lavori di dattilografia.
10. — Sviluppo, stampa e ritocco fotografie.
11. — Imbottigliamento boccette inchiostro ed etichettatura.
12. — Inscatolatura, confezionatura di pacchetti, imballaggio ed etichettatura di articoli vari (profumi e prodotti di bellezza, articoli di metallo, detersivi in polvere, aghi ipodermici, siringhe, astucci per termometri, ecc.).
13. — Confezione lumini da notte.
14. — Montatura di spazzole cucite a mano.
15. — Pulitura delle cipolline ed altri prodotti orticoli.
16. — Cernita delle piume degli animali domestici da cortile e volatili in genere.
17. — Cucitura e riparazione delle tele per filtri e presse usate nella produzione dello zucchero.

(2380)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento », che avrà luogo a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento », che avrà luogo a Milano, dal 20 al 26 giugno 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 aprile 1960

Il Ministro: COLOMBO

(2403)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XX Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XX Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », che avrà luogo ad Ancona, dal 25 giugno al 10 luglio 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 aprile 1960

Il Ministro: COLOMBO

(2404)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1960.

Approvazione di una tariffa di rendita d'invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa complementare di invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare di invalidità e le relative condizioni particolari di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità assoluta e permanente, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 21 aprile 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2458)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Charles E. Rushing, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

(2305)

In data 24 marzo 1960 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Jean Léon Steinhausiin, Vice console onorario di Norvegia a Firenze.

(2306)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 27 aprile 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,63	620,62	620,60	620,63	620,60	620,62	620,60	620,65	620,63	620,63
$ Can.	643,55	644,50	644,50	644,625	643,25	643,87	644,50	643,50	643,87	644,25
Fr. Sv.	143,01	143,08	143,09	143,085	143,07	143 —	143,09	143,05	143 —	143,07
Kr. D.	90,05	90 —	90 —	89,99	90,05	90,03	89,97	90,05	90,04	90,05
Kr. N.	87,10	87,05	87,06	87,045	87,10	87,08	87,045	87,10	87,08	87,05
Kr. Sv.	120,22	120,18	120,18	120,17	120,20	120,20	120,175	120,25	120,21	120,20
Fol.	164,61	164,64	164,61	164,62	164,65	164,62	164,62	164,62	164,61	164,60
Fr. B.	12,45	12,45	12,447	12,4515	12,45	12,45	12,4495	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N F.)	126,54	126,54	126,545	126,555	126,50	126,54	126,545	126,55	126,54	126,55
Lst.	1744,10	1742,30	1742,60	1742,50	1742,25	1743,19	1742,375	1743,50	1743,25	1742,30
Dm occ	148,82	148,83	148,815	148,825	148,80	148,83	148,825	148,85	148,82	148,83
Scell. Austr.	23,84	23,835	23,835	23,845	23,82	83,84	23,8375	23,85	23,84	23,84

Media dei titoli del 27 aprile 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	75,60
Id. 3,50 % 1902	72,60
Id 5 % 1935	103,975
Redimibile 3,50 % 1934	98,75
Id 3,50 % (Ricostruzione)	85,025
Id 5 % (Ricostruzione)	99,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,80
Id 5 % 1936	101 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,50
B T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,615
1 Dollaro canadese	644,562
1 Franco svizzero	143,087
1 Corona danese	89,98
1 Corona norvegese	87,045
1 Corona svedese	120,172
1 Fiorino olandese	164,62
1 Franco belga	12,45
1 Franco nuovo (N.F.)	126,55
1 Lira sterlina	1742,437
1 Marco germanico	148,824
1 Scellino austriaco	23,841

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

L'ing. Michele Romeo, nato ad Agnana Calabra (Reggio Calabria) il 21 agosto 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Padova il 6 febbraio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(2346)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 1-PR, della cessata ditta Del Canale Giuseppe, già esercente in Parma, via Santa Chiara n. 4.

(2322)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il canale Bisatto, in comune di Albettone (Vicenza).

Con decreto 29 febbraio 1960, n. 132, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il canale Bisatto, in comune di Albettone (Vicenza), segnato nel catasto dello stesso Comune, alla Sezione *A*, foglio n. 17, mappali 88/*b* e 88/*c*, di mq. 1767, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 dicembre 1957, dall'Ufficio tecnico erariale di Vicenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2361)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo in sponda sinistra del fiume Dora Baltea, in località Mont Fleury del comune di Aosta.

Con decreto 20 febbraio 1960, n. 74, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo in sponda sinistra del fiume Dora Baltea, in località Mont Fleury del comune di Aosta, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio XXXI, mappale 9, di mq. 32.279, ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 giugno 1959, in scala 1: 1000, dall'Ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma - di Aosta, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2362)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il canale Scaricatore, in comune di Padova.

Con decreto 29 febbraio 1960, n. 133, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il canale Scaricatore, in comune di Padova, segnato nel catasto dello stesso Comune alla Sezione *G*, al foglio VII, mappale 523, di mq. 156, ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 giugno 1956, in scala 1 : 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2363)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno risultato dalla copertura di un tratto del torrente Foce, in comune di Sanremo (Imperia).

Con decreto 11 marzo 1960, n. 530, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno risultato dalla copertura di un tratto del torrente Foce, in comune di Sanremo (Imperia), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 40, mappali 53/*B* (mq. 39); 53/*D* (mq. 3); 169/*b* (mq. 262); e al foglio n. 36, mappale 548/*b* (mq. 41); di complessivi mq. 345, ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 giugno 1958, in scala 1: 200, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2364)

Variante al piano di ricostruzione di Treviso relativa alla sistemazione della zona compresa tra via T. Vecellio, vicolo Piave e via Piave.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1960, n. 171, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Treviso, interessante la sistemazione della zona compresa tra via T. Vecellio, vicolo Piave e via Piave, vistata in una planimetria in scala 1: 2000.

Per l'esecuzione delle opere previste nella variante, è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario di Treviso che giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(2360)

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 7 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti addì 28 marzo 1960, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 321, è stato dichiarato irricevibile perchè tardivamente prodotto il ricorso straordinario al Capo dello Stato 24 settembre 1957, proposto dal comune di Fiano (Torino) avverso il decreto del Ministro per i lavori pubblici 3 gennaio 1957, n. 6835, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 16 gennaio 1957.

(2365)

Con decreto presidenziale 28 settembre 1959, n. 2754, registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1960, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 22, è stato dichiarato irricevibile e inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato 24 novembre 1955, proposto dagli eredi di Bellezza Giovanni, avverso il decreto del Ministro per i lavori pubblici 6 settembre 1955, n. 4813, pubblicato nel Foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 21 novembre 1955.

(2366)

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto ministeriale recante il numero redazionale 2087, concernente la Commissione per la determinazione del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico, pubblicato a pag. 1396 della *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1960, alla terza riga, in luogo di « . . . Venezia . . . » leggasi « . . . Perugia . . . ».

(2451)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di centodieci società cooperative di varie provincie, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 aprile 1960, le seguenti società cooperative sono sciolte ad ogni effetto di legge, senza nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da liquidare:

1) Società cooperativa edilizia « San Nicolò », con sede in Montecarotto (Ancona), costituita con atto in data 15 marzo 1956, per notaio dott. Gino Picchietti (fasc. 56699);

2) Società cooperativa edilizia « Edilcasa », con sede in Ancona, costituita con atto in data 2 febbraio 1954, per notaio dott. Armando Castellucci (fasc. 44528);

3) Società cooperativa agricola « Industria molitoria agricola - C.I.M.A. », con sede in Ciggiano di Civitella della Chiana (Arezzo), costituita con atto in data 27 ottobre 1957, per notaio dott. Cesare Ginnelli (fasc. 61515);

4) Società cooperativa edilizia « Edificatrice - Gianbologna fra dipendenti del Ministero dei lavori pubblici », con sede in Bologna, costituita con atto in data 15 aprile 1953, per notaio dott. Franco Stame (fasc. 41824);

5) Società cooperativa edilizia « Edificatrice - Bononia », con sede in Bologna, costituita con atto in data 6 aprile 1957, per notaio dott. Giorgio Chiossi (fasc. 57998);

6) Società cooperativa edilizia « Petroniana », con sede in Bologna, costituita con atto in data 6 aprile 1957, per notaio dott. Giorgio Chiossi (fasc. 58002);

7) Società cooperativa di lavoro falegnameria ed affini « La Chiaromonte », con sede in Riccia (Campobasso), costituita con atto in data 15 febbraio 1950, per notaio dott. Mascia Ottorino (fasc. 30126);

8) Società cooperativa edilizia « Annibale », con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), costituita con atto in data 7 ottobre 1956, per notaio dott. Salvatore Maturo (fascicolo 55786);

9) Società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), costituita con atto in data 6 aprile 1955, per notaio dott. Salvatore Maturo (fascicolo 50747);

10) Società cooperativa di lavoro « Arte e lavoro », con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita con atto in data 19 marzo 1949, per notaio dott. Francesco Marchianò (fasc. 23374);

11) Società cooperativa di lavoro « San Giuseppe », con sede in Longobucco frazione Destro (Cosenza), costituita con atto in data 9 giugno 1951, per notaio dott. Pietro Rapani (fasc. 34762);

12) Società cooperativa di consumo « Cipriano Facchinetti », con sede in Forlì, costituita con atto in data 29 gennaio 1956, per notaio dott. Anselmo Faticanti (fasc. 54408);

13) Società cooperativa di lavoro « Braccianti - Villalta », con sede in Cesenatico frazione Villalta (Forlì), costituita con atto in data 1° luglio 1956, per notaio dott. Andretta Giuseppe (fasc. 55560);

14) Società cooperativa agricola « Fra coltivatori diretti di Sogliano al Rubicone, Ponte Uso », con sede in Ponte Uso del comune di Sogliano al Rubicone (Forlì), costituita con atto in data 29 settembre 1955, per notaio dott. Ennio Giunchi (fasc. 53144);

15) Società cooperativa edilizia « Domus nostra », con sede in Cesenatico (Forlì), costituita con atto in data 23 luglio 1956, per notaio dott. Alessandro Scarano (fasc. 55717);

16) Società cooperativa mista « Guglielmo Oberdan », con sede in Mercato Saraceno-San Damiano (Forlì), costituita con atto in data 21 novembre 1954, per notaio dott. Anselmo Faticanti (fasc. 49466);

17) Società cooperativa mista « Cantina sociale di Pitocco », con sede in Alatri (Frosinone), costituita con atto in data 16 settembre 1949, per notaio dott. Edmondo Rossi (fascicolo 27769);

18) Società cooperativa di lavoro « Partigiana di polizia privata », con sede in Rapallo (Genova), costituita con atto in data 16 settembre 1945, per notaio dott. Andrea Canessa;

19) Società cooperativa edilizia « La Piramide », con sede in Genova, costituita con atto in data 19 febbraio 1955, per notaio dott. Colombini Gian Carlo (fasc. 50531);

20) Società cooperativa edilizia « Il focolare », con sede in Genova, costituita con atto in data 30 novembre 1955, per notaio dott. Pietro Barletta (fasc. E/7772);

21) Società cooperativa di consumo « La sorgente », con sede in Borgo Hermada Terracina (Latina), costituita con atto in data 12 aprile 1954, per notaio dott. Giovanni Tosti Croce (fasc. 46462);

22) Società cooperativa agricola « Ente cooperativo Sannita agrario di miglioramento fra agricoltori », con sede in Prata Sannita (Caserta), costituita con atto in data 9 febbraio 1947, per notaio dott. Baggis Tommaso (fasc. 1513);

23) Società cooperativa mista agricola e di lavoro « Doganella di Ninfa », con sede in Doganella di Ninfa di Cisterna (Latina), costituita con atto in data 30 agosto 1948, per notaio dott. Mario Giuseppe Corbò (fasc. 22436);

24) Società cooperativa di consumo « S. Spedito - Venditori ambulanti », con sede in Racale (Lecce), costituita con atto in data 22 luglio 1957, per notaio dott. Domenico Mancuso (fasc. 59005);

25) Società cooperativa edilizia « Ardea », con sede in Milano, costituita con atto in data 24 ottobre 1956, per notaio dott. Lelio Ruggeri (fasc. 56176);

26) Società cooperativa agricola « Agricola », con sede in San Possidonio (Modena), costituita con atto in data 11 maggio 1955, per notaio dott. Francesco Borrelli (fasc. 51706);

27) Società cooperativa agricola « Villaggio pensionati statali », con sede in Milano, costituita con atto in data 23 maggio 1949, per notaio dott. Antonio Cattaneo (fasc. 25033);

28) Società cooperativa agricola « Candido Alcione », con sede in Napoli, costituita con atto in data 28 dicembre 1955, per notaio dott. Luigi Maddalena;

29) Società cooperativa agricola « Giustizia », con sede in Pescara, costituita con atto in data 4 ottobre 1956, per notaio dott. Donato Mastroberardino (fasc. 55867);

30) Società cooperativa di lavoro « Recuperi di Ceneraccio », con sede in Pisa, costituita con atto in data 12 giugno 1947, per notaio dott. Antoni Di Cocco (fasc. 14389);

31) Società cooperativa di lavoro « Il lavoro », con sede in Pisa, costituita con atto in data 11 maggio 1945, per notaio dott. Guglielmo Gambini (fasc. 1793);

32) Società cooperativa di lavoro « La costruttiva », con sede in Pisa, costituita con atto in data 21 luglio 1945, per notaio dott. Pietro Antoni (fasc. 2408);

33) Società cooperativa edilizia « Edili e affini », con sede in Riglione di Pisa, costituita con atto in data 9 gennaio 1946, per notaio dott. Pietro Antoni (fasc. 5705);

34) Società cooperativa edilizia « Santa Barbara », con sede in Pisa, costituita con atto in data 6 ottobre 1954, per notaio dott. Di Maio Giuseppe (fasc. 48854);

35) Società cooperativa agricola « Arena Metato », con sede in Metato (Pisa), costituita con atto in data 15 maggio 1954, per notaio dott. Pietro Antoni (fasc. 47409);

36) Società cooperativa edilizia « Fra dipendenti dello Stato », con sede in Fiorenzuola d'Adda (Piacenza), costituita con atto in data 6 luglio 1949, per notaio dott. Filippo Telfner (fasc. 25475);

37) Società cooperativa edilizia edile faentina « Casa mia », con sede in Faenza (Ravenna), costituita con atto in data 11 aprile 1950, per notaio dott. Claudio Ceroni (fasc. 33312);

38) Società cooperativa di lavoro « Calzolai e sellai - San Giuseppe », con sede in Melissano (Lecce), costituita con atto in data 23 febbraio 1957, per notaio dott. Importuno Giuseppe (fasc. 57395);

39) Società cooperativa edilizia « Sottufficiali Aeronautica militare aeroporto di Rieti », con sede in Rieti, costituita con atto in data 6 febbraio 1956, per notaio dott. Vittorio Guadagni (fasc. 54158);

40) Società cooperativa di consumo « Circolo ricreativo Bracciano », con sede in Bracciano (Roma), costituita con atto in data 28 settembre 1956, per notaio dott. Italo Gazzilli (fasc. 55842);

41) Società cooperativa di lavoro « Scalpellini travertino - S.C.A.T.R.A. », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 agosto 1947, per notaio dott. Luigi Vaccaro (fasc. 14870);

42) Società cooperativa di lavoro « Tevere », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 maggio 1946, per notaio dott. Francesco Bellini (fasc. 7662);

43) Società cooperativa di lavoro « M.E.R.I.T.O. - Mutua Edile Romana Ispirata Tutela Operai », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 marzo 1947, per notaio dottor Tuccari Michele (fasc. 13131);

44) Società cooperativa di lavoro « La Vittoriosa », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita con atto in data 1° settembre 1956, per notaio dott. Orazio Sconocchia (fascicolo 57839);

45) Società cooperativa edilizia « Onda di vita fra impiegati statali di ruolo o pensionati », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 febbraio 1947, per notaio dottor Adolfo Amicarelli;

46) Società cooperativa dilizia « Oggigiorno », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 marzo 1954, per notaio dott. Michele Tuccari (fasc. 45271);

47) Società cooperativa edilizia « Pace e lavoro », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 maggio 1948, per notaio dott. Antonio Ventura (fasc. 17956);

48) Società cooperativa edilizia « Mutilati e invalidi guerra Rodi », con sede in Roma, costituita con atto in data 25 gennaio 1954, per notaio dott. Giuseppe Intersimone (fascicolo 44290);

49) Società cooperativa edilizia « Casa degli amici », con sede in Roma, costituita con atto in data 22 ottobre 1954, per notaio dott. Giuseppe Intersimone (fasc. 48810);

50) Società cooperativa edilizia « Nuovissima Fidene », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 luglio 1930, per notaio dott. Pietromarchi Casimiro (fasc. 14123);

51) Società cooperativa edilizia « Sidus 9 », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 aprile 1957, per notaio dott. Carlo Maggiore (fasc. 57766);

52) Società cooperativa agricola « Produttori agricoli torralbese », con sede in Torralba (Sassari), costituita con atto in data 28 novembre 1946, per notaio dott. Michele Stara (fasc. 21028);

53) Società cooperativa agricola « Latteria sociale cooperativa », con sede in Porto Torres (Sassari), costituita con atto in data 17 settembre 1956, per notaio dott. Salvatore Maniga (fasc. 56125);

54) Società cooperativa di lavoro « La proletaria », con sede in Taranto, costituita con atto in data 20 luglio 1944, per notaio dott. Domenico Mazzilli (fasc. B/2246);

55) Società cooperativa edilizia « Villa Urania », con sede in Teramo, costituita con atto in data 18 dicembre 1950, per notaio dott. Di Carlo Domenico (fasc. 33743);

56) Società cooperativa edilizia « Domus mea », con sede in Mosciano Sant'Angelo (Teramo), costituita con atto in data 2 marzo 1951, per notaio dott. Fulvio Scuccimarra (fasc. 34441);

57) Società cooperativa edilizia « S.C.E.C.T. », con sede in Teramo, costituita con atto in data 30 giugno 1950, per notaio dott. Bracone Ercole (fasc. 31618);

58) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti reduci », con sede in Zerman di Mogliano Veneto (Treviso), costituita con atto in data 14 settembre 1945, per notaio dottor Carlo Marcati (fasc. 3992);

59) Società cooperativa di consumo « Tra lavoratori », con sede in Cortellazzo di Jesolo (Venezia), costituita con atto in data 17 marzo 1948, per notaio dott. Icilio Lorenzini (fascicolo 17596);

60) Società cooperativa di « Consumo di Pellestrina », con sede in Pellestrina (Venezia), costituita con atto in data 2 novembre 1945, per notaio dott. Catullo Truffi (fasc. 4553);

61) Società cooperativa di lavoro « Recupero carboni e materiali oleosi », con sede in Venezia, costituita con atto in data 22 ottobre 1947, per notaio dott. Gino Voltolina (fascicolo 15697);

62) Società cooperativa di lavoro « Edile », con sede in Ceggia (Venezia), costituita con atto in data 22 dicembre 1945, per notaio dott. Icilio Lorenzini (fasc. 5635);

63) Società cooperativa edile « Costruire », con sede in Venezia, costituita con atto in data 23 maggio 1945, per notaio dott. Luigi Gandiani (fasc. 3443);

64) Società cooperativa di lavoro Artisti Tecnici Associati « Artea film », con sede in Venezia, costituita con atto in data 13 luglio 1945, per notaio dott. Luigi Gandiani (fascicolo 2893);

65) Società cooperativa di lavoro « Armamenti ferroviari », con sede in Mestre (Venezia), costituita con atto in data 28 settembre 1945, per notaio dott. Ferruccio Chiurlotto (fasc. 7784);

66) Società cooperativa di lavoro « Bucintoro », con sede in Venezia, costituita con atto in data 10 marzo 1949, per notaio dott. Antonio Tessari (fasc. 22756);

67) Società cooperativa edile fra reduci e combattenti « Italia », con sede in Marghera di Venezia, costituita con atto in data 23 marzo 1949, per notaio dott. Giacomo Roncali (fasc. 22902);

68) Società cooperativa di lavoro « Lavori e ricuperi marittimi fluviali », con sede in Mestre (Venezia), costituita con atto in data 11 ottobre 1945, per notaio dott. Giacomo Pace (fasc. 4413);

69) Società cooperativa di lavoro « Veneta San Marco », con sede in Venezia, costituita con atto in data 9 novembre 1945, per notaio dott. Antonio Gandiani (fasc. 3827);

70) Società cooperativa di lavoro « Nuova speranza », con sede in Venezia, costituita con atto in data 28 agosto 1945, per notaio dott. Gino Voltolina (fasc. 2818);

71) Società cooperativa di lavoro « Sterratori San Marco », con sede in San Stino di Livenza (Venezia), costituita con atto in data 9 ottobre 1953, per notaio dott. Carlo De Franceschi (fasc. 43045);

72) Società cooperativa di lavoro « Armamenti ferroviari e affini », con sede in Venezia, costituita con atto in data 4 maggio 1949, per notaio dott. Giovanni Pellegrini (fascicolo 24115);

73) Società cooperativa di lavoro « Edile », con sede in Pellestrina (Venezia), costituita con atto in data 14 settembre 1945, per notaio dott. Giovanni Pellegrini (fasc. 4212);

74) Società cooperativa Trasporti, idraulica, meccanica, elettrica, pitturazione e manovalanza « T.I.M.E.P. », con sede in Venezia, costituita con atto in data 30 maggio 1947, per notaio dott. Angelo Duodo (fasc. 13654);

75) Società cooperativa di lavoro « Estrazione sabbia abrasiva », con sede in Sottomarina di Chioggia (Venezia), costituita con atto in data 14 maggio 1947, per notaio dottor Catullo Truffi (fasc 14224);

76) Società cooperativa di lavoro « Ars et labor », con sede in Mestre (Venezia), costituita con atto in data 25 marzo 1947, per notaio dott. Ferruccio Chiurlotto (fasc. 13881);

77) Società cooperativa di lavoro « Strilloni San Marco », con sede in Venezia, costituita con atto in data 10 marzo 1948, per notaio dott. Gino Voltolina (fasc. 17062);

78) Società cooperativa di lavoro « Ricostruzione tra mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Venezia, costituita con atto in data 20 novembre 1945, per notaio dott. Gino Voltolina (fasc. 4971);

79) Società cooperativa di lavoro « La Roberta », con sede in Venezia, costituita con atto in data 4 marzo 1950, per notaio dott. Catullo Truffi (fasc. 29650);

80) Società cooperativa di lavoro « Sterratori ed edili », con sede in Campolongo Maggiore (Venezia), costituita con atto in data 8 maggio 1946, per notaio dott. Mario Nordio (fasc. 11695);

81) Società cooperativa agricola « Reduci », con sede in Santa Maria di Sala (Venezia), costituita con atto in data 13 gennaio 1946, per notaio dott. Dino Faotto (fasc. 6025);

82) Società cooperativa agricola « D.R.O.M.E. », con sede in Alberoni (Venezia), costituita con atto in data 25 agosto 1948, per notaio dott. Gino Voltolina (fasc. 19868);

83) Società cooperativa agricola « Iesolana del Palazzon », con sede in Jesolo (Venezia), costituita con atto in data 12 giugno 1947, per notaio dott. Carlo De Franceschi (fasc. 14815);

84) Società cooperativa edilizia « S.V.E.C. », con sede in Venezia, costituita con atto in data 21 maggio 1948, per notaio dott. Giovanni Pellegrini (fasc. 18457);

85) Società cooperativa trasporto « Barcari del tronchetto », con sede in Venezia, costituita con atto in data 13 febbraio 1946, per notaio dott. Gino Voltolina;

86) Società cooperativa di trasporto « Cesare Battisti », con sede in Marghera (Venezia), costituita con atto in data 18 giugno 1945, per notaio dott. Gino Voltolina (fasc. 2204);

87) Società cooperativa di trasporto « Barcari San Vito », con sede in Venezia, costituita con atto in data 19 settembre 1949, per notaio dott. Gino Voltolina (fasc. 26214);

88) Società cooperativa di trasporto « Spedizioni terrestri e marittimi C.O.T.R.A. », con sede in Venezia, costituita con atto in data 26 gennaio 1946, per notaio dott. Giuseppe Bonaldi;

89) Società cooperativa di pesca « San Martino fra lavoratori della piccola pesca », con sede in Burano (Venezia), costituita con atto in data 15 gennaio 1948, per notaio dottor Catullo Truffi (fasc. 17455);

90) Società cooperativa di pesca « Ittica veneziana C.I.V. », con sede in Venezia, costituita con atto in data 29 settembre 1947, per notaio dott. Giuseppe Colombis (fasc. 15329);

91) Società cooperativa mista « Nazionale fra cacciatori Antonio Gramsci », con sede in Campagna Lupia (Venezia), costituita con atto in data 28 settembre 1947, per notaio dottor Domenico Bordieri (fasc. 15441);

92) Società cooperativa di consumo « Spaccio cooperativo frutta e verdura », con sede in Thiene (Vicenza), costituita con atto in data 9 gennaio 1950, per notaio dott. Mario Velo (fasc. 28715);

93) Società cooperativa di consumo « L'Ardita fra reduci ex internati in Germania », con sede in San Tomio di Lonigo (Vicenza), costituita con atto in data 20 ottobre 1945, per notaio dott. Vito De Robertis (fasc. 3750);

94) Società cooperativa di consumo « Banco d'assaggio », con sede in Piovene Rocchette (Vicenza), costituita con atto in data 30 agosto 1946, per notaio dott. Amato Pelagatti (fascicolo 10036);

95) Società cooperativa di consumo « La Vittoria fra partigiani », con sede in Lonigo (Vicenza), costituita con atto in data 5 novembre 1945, per notaio dott. Vito De Robertis (fascicolo 3751);

96) Società cooperativa di lavoro « Edile stradale idraulica monte Maggio », con sede in Laghi (Vicenza), costituita con atto in data 25 gennaio 1954, per notaio dott. Amato Pelagatti (fasc. 44844);

97) Società cooperativa di lavoro « Lavoro Monteviale », con sede in Monteviale (Vicenza), costituita con atto in data 27 giugno 1954, per notaio dott. Carlo Misorale (fasc. 47497);

98) Società cooperativa di lavoro « Ediltecnica », con sede in Schio (Vicenza), costituita con atto in data 18 maggio 1949 per notaio dott. Angelo Bernardelli (fasc. 25030);

99) Società cooperativa di lavoro « Panificio cooperativo fra lavoratori », con sede in Thiene (Vicenza), costituita con atto in data 10 settembre 1946, per notaio dott. Marco Ceraso (fasc. 11190);

100) Società cooperativa di lavoro « Filandiere San Giuseppe », con sede in Castelgomberto (Vicenza), costituita con atto in data 13 ottobre 1951, per notaio dott. Giuseppe Todescan;

101) Società cooperativa di lavoro « Operaia », con sede in Pozzolo di Villaga (Vicenza), costituita con atto in data 15 maggio 1951, per notaio dott. Amato Pelagatti (fasc. 35286);

102) Società cooperativa di lavoro « Lamonte Santo - muratori, minatori, manovali, braccianti », con sede in Lovertino (Vicenza), costituita con atto in data 5 marzo 1950, per notaio dott. Amato Pelagatti (fasc. 30024);

103) Società cooperativa di lavoro « Boscaioli », con sede in Posina (Vicenza), costituita con atto in data 22 febbraio 1950, per notaio dott. Amato Pelagatti (fasc. 30022);

104) Società cooperativa agricola « Irrigazione Campiglia dei Berici », con sede in Campiglia dei Berici (Vicenza), costituita con atto in data 4 maggio 1954, per notaio dott. Tommaso Valmarana (fasc. 48602);

105) Società cooperativa agricola « A.C.L.I. », con sede in Monteviale (Vicenza), costituita con atto in data 23 agosto 1951, per notaio dott. Amato Pelagatti (fasc. 36441);

106) Società cooperativa agricola « A.C.L.L.I. S. Giuseppe », con sede in Breganze (Vicenza), costituita con atto in data 20 aprile 1949, per notaio dott. Amato Pelagatti (fasc. 28618);

107) Società cooperativa di trasporto « Operai Val Leogra », con sede in S. Antonio di Valli del Pasubio (Vicenza), costituita con atto in data 14 giugno 1953, per notaio dott. Angelo Benardelli (fasc. 41965);

108) Società cooperativa agricola « Ordine e lavoro », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita con atto in data 27 agosto 1947, per notaio dott. Sconocchia Orazio (fasc. 16639);

109) Società cooperativa agricola « Libertas », con sede in Nepi (Viterbo), costituita con atto in data 12 giugno 1945, per notaio dott. Felice Lazzari (fasc. 10723);

110) Società cooperativa edilizia « Il nostro focolare », con sede in Viterbo, costituita con atto in data 28 settembre 1956, per notaio dott. Gilberto Francesini (fasc. 55836).

(2355)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 13 febbraio 1960, dalla sig.ra Hace Paola, nata a Vetta di Pinguente (Pola) il 22 agosto 1911, residente a Trieste in via De Amicis n. 13, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Arceri;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta ri-

chiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signora Hace Paola è ridotto nella forma italiana di Arceri.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti del congiunto della predetta, indicato nella situazione della famiglia e precisamente:

Hace Giorgio, nato a Trieste il 7 giugno 1939, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 11 aprile 1960

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 13 gennaio 1960 dal signor Coretti Silvano, nato a Capodistria (Pola) il 23 gennaio 1933, residente a Trieste in viale D'Annunzio n. 41, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome del proprio figlio minore Kuret Mauro, nella forma italiana di Coretti;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del minore Kuret Mauro di Silvano, nato a Capodistria il 15 giugno 1959, è ridotto nella forma italiana di Coretti.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 11 aprile 1960

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 13 febbraio 1960, dalla signora Martincich (Martinic) Ines in Francovich, nata a Gallignana di Pisino (Pola) il 14 dicembre 1902, residente a Trieste, Padriciano 60, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Martini;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Martincich (Martinic) Ines in Francovich è ridotto nella forma italiana di Martini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 11 aprile 1960

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 9 febbraio 1960 dalla signora Tersich Anna in Tremul, nata a Trieste il 16 febbraio 1937 e qui residente in via Economo 6/III, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Terzi;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Tersich Anna in Tremul è ridotto nella forma italiana di Terzi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 11 aprile 1960

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 14 gennaio 1960 dal signor Zajna Mario, nato a Capodistria (Pola) il 5 ottobre 1923, residente a Trieste alla S.M.M. Inf. 693, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Zaini;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del signor Zajna Mario è ridotto nella forma italiana di Zaini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 11 aprile 1960

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 7 dicembre 1959 dalla signorina Zubcic Pierina, nata a Trieste l'11 marzo 1931 e qui residente in via Pascoli n. 32, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Zuppini;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Zubcic Pierina è ridotto nella forma italiana di Zuppini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 11 aprile 1960

Il vice prefetto: PASINO

(2278)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli ed esami a quindici posti di ispettore superiore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557, concernente norme sulla disciplina dei concorsi per titoli ed esami ad ispettore superiore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (tabella *B*) della Ragioneria generale dello Stato;

Ravvisata l'opportunità di indire un concorso per titoli ed esami per il conferimento di quindici posti disponibili nella qualifica di ispettore superiore del predetto ruolo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami, fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio, a quindici posti di ispettore superiore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (tabella *B*) della Ragioneria generale dello Stato.

Al concorso predetto possono partecipare:

a) gli impiegati delle carriere direttive, anche speciali, di tutte le Amministrazioni dello Stato, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto complessivamente otto anni di servizio nelle carriere medesime, ancorchè pervenutivi ai sensi dell'art. 161, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) i professori ordinari di ruolo *A* o di ruolo *B* degli Istituti di istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle Università degli studi, i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto, almeno cinque anni di insegnamento come ordinari;

c) gli iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto, da almeno quattro anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti, i quali, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, posseggano tutti i requisiti richiesti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di trentacinque anni, salve le elevazioni del limite superiore di età previste dalle disposizioni vigenti e richiamate nel successivo art. 3.

In ogni caso, non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Art. 2.

Gli aspiranti che, avendone titolo ai sensi del precedente art. 1, intendono partecipare al cennato concorso, debbono presentare apposita domanda su carta da bollo da L. 200, diretta al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, che dovrà pervenire all'Amministrazione entro l'ultimo giorno non festivo del secondo mese successivo a quello in cui avrà luogo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La prova del tempestivo arrivo delle istanze sarà fornita dalla data della loro assunzione al protocollo da parte dell'archivio dell'Amministrazione, per quelle ad essa direttamente presentate, e dalla data del bollo a calendario apposto dall'ufficio postale del Ministero, per quelle rimesse a mezzo posta.

Nella domanda, ogni aspirante deve dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita;

i titoli di studio conseguiti;

i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio;

il recapito al quale desidera che siano trasmesse le comunicazioni;

l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi destinazione;

i titoli posseduti fra quelli indicati nel successivo art. 5.

Inoltre, gli aspiranti che abbiano titolo a partecipare al concorso ai sensi della lettera *c*) del precedente art. 1 e che non siano dipendenti statali, debbono dichiarare:

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni del limite superiore di età.

La firma da apporsi in calce alla domanda in parola deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto di istruzione ove prestino la loro attività.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Il limite superiore di 35 anni di età di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1 è elevato:

1) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) ad anni 39, per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

3) ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° maggio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo e di sevizie;

e) per coloro che appartengano alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

g) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

h) per i profughi dai territori esteri;

i) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

l) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 3) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pena, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

m) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

4) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo alla metà del servizio stesso, nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

5) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In ogni caso, compreso quello del cumulo dei benefici di cui ai precedenti punti il limite massimo non può superare i 40 anni di età;

6) a 45 anni, rimanendo, però, assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

a) per i mutilati od invalidi di guerra per i fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione;

b) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle Forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite, o lesioni o contratto infermità quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana o semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 6) gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire della stessa elevazione di cui al presente punto 6) gli invalidi per servizio salvo che non siano affetti dalle lesioni di cui alle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite di età, oltre che per gli aspiranti di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente art. 1, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati reimpiegati, contemporaneamente, come civili.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta:

di un magistrato del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a quella di consigliere, presidente;

di un impiegato del ruolo della carriera direttiva dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione od equiparata;

di un impiegato del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo;

di due docenti universitari, di cui uno di materie economiche ed uno di ragioneria.

Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata.

Art. 5.

La Commissione indicata nell'articolo precedente, prima dell'espletamento delle prove di esame, procede all'attribuzione a ciascun candidato dei punteggi parziali per i singoli titoli valutabili ed alla determinazione del conseguente punteggio complessivo, tenendo conto delle seguenti categorie di detti titoli:

1) servizi prestati in ruoli della carriera direttiva, anche speciale, e del soppresso gruppo *A*, nonchè periodi di insegnamento compiuto in qualità di professore ordinario di ruolo *A* o di ruolo *B* degli Istituti di istruzione secondaria o in qualità di assistente ordinario delle Università degli studi, e periodi di durata dell'iscrizione negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei commercialisti.

Limitatamente al titolo fatto valere da candidati per la ammissione al concorso, sarà detratto il minimo di otto o cinque o quattro anni, prescritto dall'art. 275 — secondo comma — del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) numero, qualità e votazioni dei diplomi di laurea posseduti;

3) qualità dei servizi prestati in ruoli delle carriere direttive e di concetto e dei soppressi gruppi *A* e *B* delle Amministrazioni dello Stato, nonchè di quelli prestati presso Enti pubblici con mansioni direttive e di concetto;

4) incarichi, encomi, lavori originali elaborati per il servizio;

5) pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie.

I titoli di cui alle precedenti categorie debbono essere posseduti allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e debbono essere documentati, a cura degli interessati, secondo le modalità indicate nel successivo art. 6.

Art. 6.

I requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, debbono essere documentati dagli aspiranti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, come indicato al successivo art. 8.

Il possesso degli altri titoli richiesti per l'ammissione al concorso deve essere comprovato, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, mediante documentazione rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto.

Entro lo stesso termine, debbono essere documentati, pena l'esclusione dalla loro valutabilità, i titoli di merito di cui al precedente art. 5, mediante documentazione rilasciata in data non anteriore a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Qualora un titolo, richiesto per l'ammissione al concorso, sia fatto valere — per la parte eccedente il minimo prescritto — come titolo di merito, la relativa documentazione deve attestare il possesso del titolo stesso, sia alla data di pubblicazione del presente decreto che a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Nella documentazione di titoli, si osservano le seguenti modalità:

1) i servizi civili statali debbono essere documentati mediante copia dello stato matricolare, rilasciato dall'Amministrazione competente, dalla quale risultino anche le qualifiche complessive annuali riportate nell'ultimo quinquennio. Tale documento deve essere munito di una marca da bollo da L. 200 sul primo foglio e di una da L. 100 su ciascuno dei fogli successivi;

2) i periodi di durata dell'iscrizione negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti vanno documentati mediante certificati in carta da bollo da L. 100, rilasciati dai competenti uffici dei rispettivi Ordini professionali;

3) i titoli di studio debbono essere documentati mediante l'originale o la copia autentica nonchè con certificati in carta da bollo da L. 100, rilasciati dalle competenti autorità scolastiche, dai quali risultino, altresì, i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto finale del relativo corso di studi.

E' equiparato all'originale il certificato sostitutivo di esso, purchè rilasciato con tale valore a tutti gli effetti;

4) la qualità dei servizi civili prestati presso lo Stato e gli Enti pubblici, deve essere attestata, con particolare riferimento alla natura dell'attività svolta, mediante certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità. Lo stesso od altro analogo certificato potrà attestare anche gli incarichi, gli encomi ed i lavori originali elaborati per il servizio;

5) le pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie debbono essere prodotte in duplice esemplare, firmato dall'interessato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

Le prove scritte vertono sui seguenti gruppi di materia:

I) diritto costituzionale ed amministrativo:

II) diritto civile e commerciale;

III) economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario e statistica metodologica ed economica;

IV) computisteria e ragioneria, contabilità di Stato e matematica finanziaria.

La prova orale, alla quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle quattro prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, verte sulle materie delle stesse prove scritte, nonchè sui servizi di istituto della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riferimento a quelli dell'Ispettorato generale di finanza.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata dal punteggio globale attribuito nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto conseguito nella prova orale.

Nell'espletamento delle prove di esame si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Qualora, in sede di conferimento dei posti messi a concorso con il presente decreto ricorrano le condizioni di applicabilità del disposto di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà assegnato ai candidati interessati un termine non inferiore a trenta giorni per la documentazione dei relativi ulteriori titoli e saranno loro specificate le modalità inerenti alla documentazione stessa.

Analoga comunicazione sarà effettuata ai candidati vincitori che debbano comprovare il possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato.

Per la documentazione di tali requisiti generali i vincitori estranei all'Amministrazione dello Stato dovranno far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il termine assegnato, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1. — Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, della laurea in giurisprudenza, rilasciata da una delle Università degli studi della Repubblica, ovvero della laurea in economia e commercio, rilasciata da una di dette Università, compresa quella « Luigi Bocconi » di Milano o della corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali, rilasciata dai cessati Istituti superiori di studi commerciali.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta-legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 oppure un certificato dal quale risulta che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

2. — Estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni e non superato i limiti massimo o superiore stabiliti nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

3. — Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. — Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti stessi.

5. — Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. — Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

7. — Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per i fatti di guerra od assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nei certificati di cui ai precedenti punti 6 e 7, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

8. — Uno dei seguenti documenti militari:

Per i candidati che abbiano già prestato servizio militare;

a) copia o estratto dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200, per gli ufficiali;

b) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200, per i sottufficiali o militari di truppa.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti, i quali, in ogni caso, dovranno essere rilasciati dall'autorità militare competente:

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo;

per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato dal Commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri);

b) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal Commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri;

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti punti 3) certificato cittadinanza italiana, 4) certificato di godimento dei diritti politici, 5) certificato generale del casellario giudiziale e 6) certificato medico, non debbono essere di data anteriore di più di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova o appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno produrre i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al secondo comma del precedente art. 8:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al secondo comma del precedente art. 8, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi relativi all'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 10.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi, la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri ovvero ad altri Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso di questi, dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tale caso, però, gli interessati dovranno indicare l'autorità che ha rilasciato i documenti e quella che li ha tuttora in deposito.

Gli stessi profughi hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti nel presente decreto a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

Per l'approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei, per la loro pubblicazione e per il termine connesso ad eventuali impugnative, si osserva il disposto dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati ispettori superiori in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (tabella *B*) della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di esperimento di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni, con obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Per i casi di esonero dal periodo di prova, si applica il disposto dell'art. 10 del ripetuto testo unico.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico relativo alla cennata qualifica di ispettore superiore (stipendio annuo lordo di L. 1.206.000, oltre gli altri assegni di legge).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1960
Registro n. 10, *foglio n.* 122

(2079)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.